
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

DEL COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

Delibera 39 Consiglio Comunale dd. 21.12.11 modificato con Delibera 59 Consiglio Comunale dd. 13.09.18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Finalità
2. Oggetto e applicazione
3. Definizioni
4. Concessioni e autorizzazioni
5. Vigilanza
6. Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

7. Comportamenti vietati
8. Altre attività vietate

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

9. Manutenzione delle facciate degli edifici

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

10. Divieti
11. Disposizioni sul verde privato
12. Difesa fitosanitaria – lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

13. Disposizioni generali
14. Specificazioni

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

15. Occupazioni per manifestazioni
16. Occupazioni con elementi di arredo
17. Occupazioni con strutture pubblicitarie
18. Occupazioni per lavori di pubblica utilità
19. Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
20. Occupazioni per traslochi
21. Occupazioni del soprassuolo
22. Occupazioni di altra natura
23. Occupazioni per comizi e raccolta di firme

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

24. Occupazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
25. Occupazioni per temporanea esposizione
26. Occupazioni per esposizione di merci
27. Commercio in forma itinerante
28. Mestieri girovaghi

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

- 29. Disposizioni generali
- 30. Lavoro notturno
- 31. Spettacoli e trattenimenti
- 32. Circoli privati
- 33. Aree verdi
- 34. Abitazioni private
- 35. Dispositivi acustici antifurto
- 36. Amministrazione degli stabili

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- 37. Disposizioni generali
- 38. Tutela degli animali domestici
- 39. Protezione della fauna selvatica
- 40. Divieti specifici
- 41. Animali molesti
- 42. Mantenimento dei cani
- 43. Trasporto di animali su mezzi pubblici
- 44. Animali liberi

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- 45. Entrata in vigore
- 46. Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del rispettivo Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2. Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. quiete pubblica e privata;
 - d. protezione e tutela degli animali;
 - e. esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3. Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare é considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b. i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c. le acque interne;
 - d. i monumenti e le fontane monumentali;
 - e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4. Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco ovvero all'Unità Operativa competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione od autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
 - a. personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente;
 - b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;

- c. con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullastato o permesso accordato;
 - d. con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - e. l'anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.
5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolar modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione.
 6. L'organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
 7. L'utilizzo dello stemma comunale e del fregiarsi della denominazione di uffici o servizi dell'Amministrazione Comunale è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa od attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 2.500,00.

Articolo 5. Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo o Servizio di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'A.S.S. e dell'A.R.P.A. e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo o Servizio di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6. Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comando di Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689 e nella L.R. 17 gennaio 1984, n. 1, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso relativo ad una concessione od autorizzazione comporta l'obbligo di far cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune ove è stata accertata la violazione, ovvero direttamente presso il Comando della Polizia Municipale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono obbligati in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7. Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Comunità Civica è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - h. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - i. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - l. fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S. ovvero da altra normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili e giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alle distanze su indicate, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone, fino a quando il fuoco sia spento e dovrà comunque sospendere l'attività, qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica;

- m. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione. Parimenti nelle gabbie di scale, atri, corridoi e ballatoi di disimpegno non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse, carta straccia e simili o altri ingombri che ostacolano il passaggio delle persone;
- n. stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
- 2. Nelle fontane pubbliche è vietato:
 - a. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - b. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche.
- 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
- 4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), h), p), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
- 5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. i) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, oltre alle spese di ripristino nel caso di danneggiamento.
- 6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligati in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lett. g) del presente articolo, sono soggetti all'autonoma sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.
- 7. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. l) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.
- 8. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. m), n), o) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.
- 9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 lett. a), b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 8. Altre attività vietate

- 1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse;
 - b. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - c. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - d. apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi;
 - e. procedere in luoghi pubblici o aperti al pubblico al lavaggio delle autovetture o dei veicoli in genere. In ogni caso dovrà essere evitato lo scolo dell'acqua del lavaggio sul suolo pubblico, ancorché proveniente da una proprietà privata per qualsiasi operazione effettuata.
- 2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.
- 3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. c), d), e), h) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 9. Manutenzione delle facciate degli edifici

- 1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano

su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. Qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
4. I proprietari di immobili sui quali sono apposti numeri civici sono responsabili della conservazione e pulizia degli stessi. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. E' fatto obbligo ai proprietari di immobili di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00, mentre chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 10. Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedisti;
 - b. condurre cani non assicurati da guinzaglio, fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
 - c. calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d. guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - e. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale;
 - f. gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - g. dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - h. fare uso di impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 14;
 - i. praticare nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
 - l. procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobili a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) d), f), g), h), i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, mentre chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. e) ,l) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 11. Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo od intralcio per la circolazione sia veicolare che pedonale.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare

pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni a qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 20.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Ambiente o in alternativa il Sindaco provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, 2, 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00, mentre chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 12. Difesa fitosanitaria - lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme statali e regionali in materia di lotta alla diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico ovvero a quello privato, in base alla normativa vigente ed all'art. 500 del Codice Penale, la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino, deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal D.M. 17 aprile 1998, n. 356 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Trautocampa pityocampa*.
2. Ai proprietari o ai conduttori di terreni privati su cui insistono piante infestate dalla processionaria del pino, corre l'obbligo di intervenire con sollecitudine mediante l'asportazione e bruciatura dei nidi. Questa operazione, da effettuarsi nei mesi invernali, deve essere condotta tempestivamente in quanto le larve dell'insetto sono ormai prossime ad abbandonare i ricoveri invernali per incrisalidarsi nel terreno. Dovranno altresì essere rimossi i nidi caduti a terra.
3. Nei restanti periodi si dovranno altresì asportare e bruciare i vecchi nidi poiché contengono peli, altamente urticanti, delle larve.
4. Nella fase di asportazione dei rami infestanti, dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di terreni, le cui alberature infestate dalla processionaria del pino confinano con strade aperte al pubblico transito, ospedali, cliniche, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, case di riposo per anziani, campi sportivi, oratori o ricreatori, oltre a quanto previsto dal comma 2, di intervenire mediante irrorazione sulle chiome e sui fusti delle piante di una soluzione insetticida, in modo tale da colpire le larve presenti all'esterno dei bozzoli.
6. Ad ulteriore prevenzione della salute delle persone o degli animali, dovranno essere distrutte le larve che si muovono in lunghe file (processioni), per raggiungere il terreno e avviare la trasformazione da larva a crisalide. Le larve, infatti, se disturbate, liberano nell'aria a scopo difensivo i loro peli altamente urticanti.
7. A tutela della salute dei cittadini e degli operatori del verde, qualora sia necessario intervenire con trattamenti insetticidi, dovranno essere privilegiate, ove possibile, le tecniche di lotta biologica, integrata e biotecnologica, e comunque a ridotto impatto ambientale. Tali tecniche dovranno in ogni caso essere supportate dall'ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione dei prodotti utilizzati.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 2, 3, e 5 del presente articolo, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere entro 10 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Ambiente o in alternativa il Sindaco provvederà ad emettere formale ordinanza per l'adempimento di cui ai commi 2, 3 e 5, ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'autorità Giudiziaria competente.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Norme da inserire nel regolamento di Polizia Urbana al

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 12 - Difesa fitosanitaria - lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

Art. 12 bis - Difesa fitosanitaria – Uso prodotti fitosanitari

1. Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1.1. I soggetti qualificati che intendano intervenire sulle colture agrarie con interventi di fitofarmaci, devono attenersi a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia nonché dal Codice di Buona Pratica Agricola.

1.2. Chiunque utilizzi, per qualsiasi scopo, i prodotti di cui al punto 1.1 in tutto il territorio comunale deve porre in essere ogni precauzione e attenzione per assicurare la pubblica incolumità, qualità ambientale, il rispetto della proprietà pubblica, privata e delle “aree sensibili” che sono aree identificate come zone confinanti con la coltura agraria che devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari, ossia aree ed edifici pubblici e/o privati, centri sportivi e relative pertinenze, corsi d’acqua, fonti di approvvigionamento idrico e colture sensibili adiacenti la coltura trattata nonché strade statali, regionali, provinciali, comunali, evitando danni a persone, animali o cose.

2. Criteri, metodologie e tempi di irrorazione

2.1. Non possono essere utilizzati nei centri abitati prodotti fitofarmaci e loro coadiuvanti se classificati, a termine delle vigenti normative in materia, come “Molto Tossico”, “Tossico”, “Nocivo” salvo motivate deroghe rilasciate dal Servizio Fitosanitario dell'ERSA, al quale Servizio, compete la individuazione delle misure precauzionali e modalità esecutive da porre in atto nei singoli e specifici casi. In ogni caso dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto verso abitazioni, strade, corsi d'acqua, così come puntualmente definita nei successivi paragrafi.

2.2. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari in presenza di vento superiore a 10 Km/h. In prossimità dei centri abitati così come delimitato al successivo punto 4, i prodotti di cui al precedente punto 2.1 potranno essere irrorati:

- a) Da maggio a settembre: dalle ore 06,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
- b) Da ottobre ad aprile: dalle ore 07,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

2.3. Per specifiche problematiche possono essere concesse deroghe motivate ai vincoli di orario.

2.4. Per le colture oggetto dei trattamenti confinanti con abitazioni, è fatto obbligo al soggetto incaricato del trattamento avvertire gli abitanti delle stesse della data dell'intervento, con i metodi che riterrà più idonei.

2.5. Nelle aree e zone rurali, comunque definite, non sussistono limitazioni d'orario l'uso dei trattamenti.

3. Norma di salvaguardia

3.1. Tra i prodotti impiegati, devono essere preferiti, quelli a basso spettro d'azione o ad

alta selettività, a bassa persistenza e a basso rischio di induzione di fenomeni di resistenza, a prescindere dalla loro natura.

- 3.2. In prossimità delle “aree sensibili” così come definite al precedente punto 1.2 deve essere mantenuta una fascia di rispetto di 5,00 m (cinque metri) fatto salvo diversa indicazione in etichetta, se maggiore di 5 m (cinque metri).
- 3.3. Si definiscono “aree sensibili” tutte quelle zone confinanti con la coltura agraria trattata che devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari, ossia edifici pubblici, ospedali, scuole, centri anziani, centri sportivi e relative pertinenze, fonti di approvvigionamento idrico.
- 3.4. Per fascia di rispetto si intende una fascia di terreno su cui gli interventi di prodotti fitofarmaci non possono essere irrorati, quindi vietati per motivi di sicurezza e di salvaguardia.
- 3.5. Sarà cura dell'esecutore del trattamento, in base alle condizioni atmosferiche e delle attrezzature usate, determinare la distanza operativa dalla fascia di rispetto su cui è possibile l'irrorazione dei trattamenti di fitofarmaci, calcolando la deriva delle sostanze irrorate (Figura 1).
- 3.6. Nel caso di aree recintate da muri o siepi fitte, di altezza superiore a m 2,50 la larghezza della fascia di rispetto potrà essere diminuita fino a 1,50 m (un metro e cinquanta) rimanendo a carico dell'operatore la valutazione e determinazione della distanza di irrorazione come previsto al precedente 3.5.
- 3.7. La fascia di rispetto potrà essere ridotta a 1,50 m (un metro e cinquanta) anche nei casi in cui si usino attrezzature manuali o attrezzature meccaniche che per la loro tecnologia annullino l'effetto della deriva.
- 3.8. Nei trattamenti su coltivazioni di viti, alberi da frutto, alberi d'alto fusto (pioppi) ferme restando le norme di salvaguardia ed il rispetto della fascia di rispetto, dovrà essere posta particolare attenzione nell'uso delle attrezzature. In particolare l'irrorazione dovrà essere eseguita indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno del campo, per una fascia idonea. Tale obbligo è derogato solamente nei casi in cui si usino attrezzature meccaniche irroratrici scavallanti a recupero di prodotto (cosiddette a tunnel) (Figura 2).
- 3.9. Aree della riserva naturale
- 3.10. Nelle aree della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo si dovranno osservare le specifiche disposizioni che regolano la gestione della Riserva.

4. Sanzioni

- 4.1. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo dal comma 1 al comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

Art. 12 ter - Difesa fitosanitaria – Uso concimi organici e liquami

1. Utilizzo dei fertilizzanti

- 1.1. I soggetti qualificati che intendano intervenire sulle colture con prodotti fertilizzanti, di origine organica, chimica, liquidi o solidi devono attenersi a quanto prescritto dal Codice di Buona Pratica Agricola.

2. Trasporto

- 2.1. All'interno del centro abitato, il trasporto di concimi organici (letame) e di altre sostanze organiche di derivazione agricola od animale, liquide o solide, che potenzialmente emettono odori sgradevoli, deve essere eseguito con veicoli tali che ne impediscano la dispersione sul suolo pubblico, nonché contenere l'emanazione di tali odori. I veicoli che trasportano sostanze di facile dispersione per azione del vento, devono essere convenientemente coperti in modo tale da evitare lo spandimento delle sostanze nell'aria.

3. Criteri, metodologie e tempi d'irrorazione

- 3.1. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura è ammesso solamente nei casi in cui i liquami esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano esenti da sostanze tossiche.
- 3.2. Chiunque voglia fertilizzare i propri terreni (fertirrigazione) deve attenersi a quanto previsto dalle normative in materia ed in particolare dal D. Lgs. 11.05.1999 n 152 e successive modifiche.
- 3.3. Nel Centro Abitato, così come delimitato dalle deliberazioni comunali, i concimi organici (letame) e altre sostanze organiche di derivazione agricola od animale, liquide o solide potranno essere sparsi :
- a) Da maggio a settembre: dalle 06.00 alle 11,00 e dalle 14.00 alle 21.00;
 - b) Da ottobre a aprile: dalle 06.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
- 3.4. Quando si debba fertilizzare con liquami, letame o "pollina matura" si dovrà intervenire alla loro ricopertura mediante interrimento nei tempi:
- a) Nei Centri Abitati immediatamente allo spargimento;
 - b) Nelle Zone Rurali entro 24 max 48 ore salvo avverse condizioni atmosferiche o specifica deroga.

4. Azioni vietate

- 4.1. E' vietato spargere concimi organici, liquami o sostanze maleodoranti:
- a) Ad una distanza inferiore a 25 m (venticinque metri), da attività commerciali, ricettive e tempo libero, salvo interrimento immediato;
 - b) Ad una distanza inferiore a 80 m (ottanta metri) dalle abitazioni, salvo interrimento immediato;
 - c) Su terreni saturi, innevati, gelati, con ristagni d'acqua;
 - d) Ad una distanza inferiore a 10 m (dieci metri) da canali e corsi d'acqua;
 - e) Nelle immediate vicinanze di scoline e fossi.

5. Depositi temporanei

- 5.1. E' consentito il deposito temporaneo di letame e/o pollina a bordo campo per un periodo non superiore a 8 mesi con le seguenti prescrizioni:
- a) Distanza non inferiore a 200 m (duecento metri) da case di abitazioni di qualsiasi tipologia (sia case del nucleo urbano che case sparse).

6. Sanzioni

- 6.1. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo dal comma 1 al comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

Figura 1
Distanza delle derive





Figura 2
Irrorazione su coltivazioni a filari



Art. 12 quater – Arature e lavorazioni agricole ai bordi di strade, fossi e corsi d’acqua

1. Arature dei terreni

I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l’obbligo, durante le operazioni di aratura, di conservare una fascia di rispetto (capezzagna) non coltivata, verso le strade, canali fossi o corsi d’acqua pubblici.

Questa fascia di rispetto deve avere:

- Una larghezza minima di **m 3,00 più il solco d’aratura qualora l’aratura sia perpendicolare** alla strada in mancanza di fosso, ciò al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli al di fuori della sede stradale e senza arrecare danno né alla strada né agli utenti della stessa. Sono comunque vietate durante qualsiasi lavorazione, le manovre di inversione sulla sede stradale.
- Qualora l’aratura sia parallela alla strada, una larghezza di almeno **m 1,00 più il solco di aratura** dal sedime stradale o dal ciglio del fosso stradale per garantire la stabilità della ripa.
- Una larghezza di almeno **m 1,00 più il solco di aratura** dal ciglio di canali e/o fossi anche se di proprietà, al fine di garantire la stabilità della ripa.

- d) Una fascia di rispetto (capezzagna) della larghezza **minima di m 4,00 dovrà essere mantenuta anche dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici** ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96 lettera f, salvo ulteriori restrizioni, al fine di garantire la stabilità dell'argine e scongiurare caduta di materiali nell'alveo del corso d'acqua.
Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.
- e) Le arature e le altre lavorazioni ai bordi di strade interpoderali dovranno avvenire consentendo una **larghezza di transito non inferiore a m 4,00.**

Le distanze indicate ai punti a) b) c) sono misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo esterno del fosso stradale o dal bordo superiore della ripa di canali e fossi.

Detta fascia di rispetto (capezzagna) dovrà essere mantenuta inerbita e debitamente sfalciata a cura dei proprietari e/o dei coltivatori frontisti.

2.Sanzioni

Salvo il caso che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 13. Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a. le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpellasti;
 - c. i canali, i rivi ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate ovvero delimitate in modo da rendere evidente a terzi il limite della proprietà privata.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2 del presente articolo, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini od aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze cui al comma 3.
7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
8. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, relativo a ciascun Comune, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme in materia, alle disposizioni dello speciale Regolamento Comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 14. Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:
 - a. temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, carico o scarico con eventuale deposito temporaneo di materiali nelle vicinanze di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili e a tale scopo il titolare della concessione - autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme previste nel Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
 - b. Permanenti: sono tali quelle che si distinguono in occupazioni di durata permanente, costituite da occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, passi ed accessi carrai autorizzati, e in occupazioni effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno.
2. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio, ovvero con le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504/93 e dal Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico al di fuori della sede stradale.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico, dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e fatta salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 15. Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti ed indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La mancata ottemperanza a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido all'eventuale associazione promotrice della manifestazione.
6. Le manifestazioni quali circhi e Luna Park o di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia stata già rilasciata.
7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa

è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svicolato dopo il collaudo, con esito favorevole, del sito occupato.

8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata dal Regolamento disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, relativo a ciascun Comune, qualora applicabile, e da specifiche disposizioni in materia.

Articolo 16. Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00, nonché all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.
2. Analoga occupazione può essere concessa alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, anche al parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

Articolo 17. Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, relativo a ciascun Comune, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale sia per l'occupazione sia per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma precedente.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Nel caso di violazione si applica la procedura di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione per la pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità, se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 29.10.199, n. 490.

Articolo 18. Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità ovvero in tutti i casi in cui vi sia la manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio ovvero il committente o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti di viabilità, nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 5 giorni prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di

circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi, al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di assoluta urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.
4. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa di cui agli articoli 21 e 25 del Codice della Strada rispetto alla violazione commesse sulla sede stradale come definita dal Codice della Strada stesso.
5. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ufficio comunale competente, attraversamenti od uso di suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero comunque di proprietà comunale ancorché non aperto alla circolazione veicolare, con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà comunale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei pedoni e dei veicoli, garantendo l'accessibilità alle proprietà pubbliche e private interessate. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'ufficio competente. Le allegate norme integrative al presente regolamento stabiliscono la disciplina per gli attraversamenti e l'uso del suolo pubblico nonché per il loro ripristino in occasione di manomissioni del suolo pubblico in genere.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00 per l'esecuzione di opere o depositi e per l'apertura di cantieri, anche temporanea, privi di autorizzazione ovvero quando tali interventi o il deposito di materiali avvenga senza adottare i necessari accorgimenti di cui alle allegate norme integrative al presente regolamento ovvero alle prescrizioni previste dall'autorizzazione rilasciata per la sicurezza dei pedoni o di eventuali veicoli e di terzi in genere.
7. Chiunque realizza, al di fuori della sede stradale, un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 5 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00.
8. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme integrative allegate al presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00. La violazione prevista dal presente comma importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate. La violazione comporta inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate. Qualora non avvenga il ripristino del suolo in ottemperanza alle prescrizioni impartite ovvero alle norme integrative allegate al presente regolamento, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere direttamente alle opere necessarie a spese del concessionario.
9. L'inottemperanza ovvero il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00 a carico dell'ente erogatore, del committente o dell'impresa incaricata dei lavori.
7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e quelle delle norme integrative allegate al presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 19. Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, relativo a ciascun Comune.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozzeria. Qualora l'attività di carrozzeria avvenga al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si

applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, relativo a ciascun Comune.

3. Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 20. Occupazioni per traslochi

1. Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli ad uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Comando di Polizia Municipale, con indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto l'autorizzazione e provvede a darne comunicazione all'ufficio competente.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 21. Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, relativo a ciascun Comune.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio, relativo a ciascun Comune.

Articolo 22. Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.
2. Salva specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

Articolo 23. Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 5 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale sono individuati i luoghi per l'occupazione, dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.
3. **Il periodo massimo di occupazione di aree o spazi pubblici non potrà superare i sette giorni non consecutivi per ogni trimestre. Chiunque violi le prescrizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00.**

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 24. Occupazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento sui dehors, relativo a ciascun Comune, se esistente, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

3. Le disposizioni del presente articolo valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo da essa indicato compreso nel lasso di tempo stabilito dal comma 7. Di norma l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire nel medesimo orario del pubblico esercizio di riferimento, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo.
5. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente articolo, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione dovrà presentare al Comune, almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors o del posizionamento di tavoli e sedie, formale istanza in bollo corredata dalla seguente documentazione:
 - a. progetto in duplice copia, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina della sosta o divieto dell'area su cui l'occupazione viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, rampe per invalidi, passi carrabili e distanza dalle più vicine intersezioni stradali;
 - b. relazione scritta sulla struttura ai fini della sicurezza e stabilità;
 - c. nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio;
 - d. relazione illustrativa delle attrezzature utilizzate, corredata da disegni, schizzi, fotografie o altra rappresentazione delle citate attrezzature;
 - e. per le occupazioni mediante la sola collocazione dei tavoli, sedie e simili, è sufficiente la presentazione di quanto previsto alle lettere a) e d) del presente articolo.
6. Lo spazio autorizzato per le occupazioni rilasciate ai sensi del presente articolo dovrà essere delimitato con appositi accorgimenti, quali fioriere od altri elementi di arredo urbano, a garanzia dell'osservanza dell'utilizzo della superficie di suolo pubblico individuata nell'autorizzazione rilasciata ed a garanzia del libero transito pedonale.
7. Le occupazioni di suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, di cui al presente articolo sono consentite dal 1° giugno al 15 settembre, qualora situate nello spazio destinato alla sosta o alla circolazione dei veicoli ed inoltre, su specifica richiesta del titolare dell'esercizio, qualora la carreggiata sia inibita alla circolazione dei veicoli con autonomi provvedimenti di viabilità temporanei per manifestazioni quali gare sportive, spettacoli, fiere e cortei ovvero, quando su specifica richiesta del o degli esercenti interessati anche per il tramite delle associazioni di categoria, la Giunta Comunale stabilisca una deroga al periodo succitato fatta salva la sicurezza e la fluidità della circolazione. Le predette occupazioni ricadenti sullo spazio destinato ai pedoni sono consentite di norma dal 15 marzo al 30 novembre; il titolare dell'esercizio pubblico ha facoltà di chiedere l'autorizzazione all'occupazione anche al di fuori del predetto periodo purché l'occupazione richiesta e le eventuali proroghe abbiano la durata totale inferiore al periodo di cui al primo comma lett. a) dell'articolo 16.
7. bis In deroga a quanto disposto dal presente articolo, le occupazioni di suolo pubblico all'esterno dei locali degli esercizi pubblici di superficie inferiore ad un metro quadro mediante posa di posacenere da pavimento ovvero tavolini o mensole, non necessitano di alcun atto autorizzativo, purché non costituiscano intralcio o pericolo al transito pedonale o a terzi e siano effettuate in adiacenza ai fabbricati e non occupino comunque più di metà della larghezza del marciapiede e comunque rimanga sempre libero lo spazio di due metri per il transito dei pedoni. I proprietari devono comunque comunicare al Comune il posizionamento di tavolini, mensole e posacenere; qualora l'interessato ritenga necessaria una superficie maggiore ad un metro quadro per le occupazioni mediante posacenere da pavimento ovvero tavolini o mensole, nei periodi in cui di norma non sono consentite le occupazioni sul marciapiede, ai sensi del comma 7, può richiedere l'autorizzazione fino ad una superficie massima di cinque metri quadri nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs n. 285/92.
8. Salvo quanto previsto dal D.L.gs n. 285/92, le occupazioni di suolo pubblico oggetto del presente articolo devono sottostare ai seguenti criteri di collocazione:
 - a. nel periodo transitorio di cui alla delibera della Giunta di ciascun Comune, dovrà essere lasciato uno spazio per il transito dei pedoni che di norma deve essere di metri due;
 - b. in prossimità di aree di intersezione stradale il dehors, ovvero la sistemazione di tavoli, sedie o quant'altro, non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli. Qualora l'occupazione avvenga sulla carreggiata, le occupazioni non possono ricadere nei triangoli di visibilità delle intersezioni e devono trovarsi rispetto al lato di provenienza dei veicoli, alla distanza di cui all'art. 46, comma 2, lett. a) del Regolamento di Esec. ed Attuaz. del C.d.S.;
 - c. le occupazioni di parte della carreggiata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.L.gs n. 285/92, non sono consentite in località ove viga il divieto di sosta ai sensi degli artt. 7, 157 e 158 del Codice della Strada e non possono superare, per quel che concerne la dimensione perpendicolare rispetto all'asse della carreggiata, la larghezza degli stalli di sosta qualora esistenti o, comunque della linea ideale dei veicoli in sosta prima e dopo l'occupazione stessa;

- d. le occupazioni non devono comunque costituire situazioni di intralcio o pericolo per la circolazione pedonale e veicolare: A tal fine le occupazioni su carreggiata dovranno essere delimitate in modo da garantire la sicurezza degli avventori da errate manovre veicolari ed in modo da impedire l'arrivo repentino sulla parte della carreggiata riservata alla circolazione veicolare da parte degli avventori stessi. Tali delimitazioni dovranno essere evidenziate con la segnaletica verticale e luminosa di cui al D.L.gs n. 285/92 e relativo Regolamento di Esec. ed Attuaz. e da altre eventuali prescrizioni imposte ai fini della sicurezza nell'autorizzazione rilasciata. Le occupazioni oggetto del presente articolo non devono costituire pericolo o intralcio per la circolazione pedonale e devono garantire l'accessibilità per i disabili;
- e. le occupazioni non possono precludere ingressi a civili abitazioni, visibilità a fori commerciali, ingressi, autorimesse e magazzini ovvero causare limitazioni alla visibilità e luminosità per vedute e luci di terzi, salvo esplicito consenso scritto da parte dei titolari dei diritti di godimento dei beni citati;
- f. salvo il rispetto di quanto previsto alla lettera e) di norma l'estensione dell'occupazione in senso longitudinale rispetto all'asse della carreggiata è consentita entro i confini dell'esercizio pubblico di riferimento. L'interessato può richiedere un'ulteriore estensione in senso longitudinale in misura non superiore al 50% della lunghezza compresa tra i confini del pubblico esercizio di riferimento. In tal caso l'autorizzazione non può essere concessa qualora avvenga in corrispondenza di luci o vedute di terzi, site fino all'altezza di metri 2,50 dal piano di calpestio della strada nel bordo inferiore, ovvero qualora l'occupazione venga realizzata con tende o manufatti di altezza superiore ai metri 2,50 e che creino una limitazione al godimento delle suddette aperture.
- 9. In sede di rilascio, l'ufficio competente stabilirà le prescrizioni riguardanti gli orari giornalieri di occupazione temporanea di suolo pubblico, qualora vi sia il convincimento di ritenere che dall'autorizzazione stessa, se protratta in determinate ore notturne, possa derivare, in relazione alla situazione logistica dell'area e alle caratteristiche strutturali degli edifici e manufatti circostanti, grave disagio o disturbo ai residenti, ferma restando la possibilità di diniego o revoca dell'autorizzazione stessa ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e della quiete pubblica. Qualora l'orario per la somministrazione al pubblico nello spazio esterno all'esercizio di riferimento differisca da quello all'interno dell'esercizio stesso, l'esercente deve indicare tale differenziazione dell'orario al pubblico mediante cartelli o altri supporti informativi esposti in maniera ben visibile.
- 10. In sede di iter per il rilascio dell'autorizzazione di suolo pubblico, si darà corso al diniego qualora il materiale previsto nella relazione di cui al comma 5 lettera d), dovesse essere ritenuto di particolare impatto urbanistico.

Articolo 25. Occupazioni per temporanea esposizione

- 1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, approvate dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
- 2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione. La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.
- 3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 26. Occupazioni per esposizione di merci

- 1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico, al fine di esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali.
- 2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
- 3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Fatta salva l'applicazione di normativa specifica in materia, la violazione alle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a

€ 300,00.

4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Articolo 27. Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b. è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse di cui al Regolamento disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, relativo a ciascun Comune;
 - c. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque in prossimità di scavi o cantieri od altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 300 dai servizi igienici e a metri 500 dai depositi di rifiuti.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 28. Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'articolo 59 del Regolamento di Esec. ed Attuaz. del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.
3. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Articolo 29. Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. L'ufficio Ambiente di ciascun Comune o l'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione della causa dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Tecnici Comunali o dell'A.S.S., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportino esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 30. Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche

potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 07.00 ovvero le ore 08.00 nelle giornate festive.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e delle A.S.S. ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali o dall'A.S.S., il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 475,00.

Articolo 31. Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 08.00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24:00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Ambiente di ciascun Comune, previo parere scritto dell'A.R.P.A.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.

Articolo 32. Circoli privati

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
 - a. devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 08.00;
 - b. devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 33. Aree Verdi

1. È vietato l'utilizzo di campi da gioco, siti nelle aree verdi adiacenti a zone residenziali, in modo tale d'arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare tra le ore 22.00 e le ore 08.00, nell'intero anno solare, e tra le ore 13.00 e le ore 15.00 nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, in cui l'orario di massimo contenimento dei rumori è compreso tra le ore 13.00 e le ore 16.00.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 34. Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22.00 e le 07.00, ovvero le ore 08.00 nelle giornate festive, e nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto anche tra le ore 13.00 e le ore 16.00.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero delle ore 8.00 nelle giornate festive, e dopo le ore 22.00, e nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto anche tra le ore 13.00 e le ore 16.00.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati negli esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano

comunque effettuati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali, e prima delle ore 09.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00, e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 35. Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo in modo tale che il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 36. Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il suo recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 37. Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, l'Ufficio Ambiente di ciascun Comune provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.S. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Articolo 38. Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche del Regolamento Veterinario e di Igiene, è vietato allevare animali domestici senza la prescritta autorizzazione. La detenzione per uso familiare di un esiguo numero di animali da cortile (fino a 10 capi), tipo galline o conigli, o di un maiale, è permessa, salvo comunicazione agli Uffici Comunali competenti e comunque in ogni caso devono essere garantite condizioni igieniche tali da non recare disturbi e disagi.
3. È vietato abbandonare animali domestici.
4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 39. Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 40. Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione ed illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio ed in particolare è vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità ed il corretto trattamento dello stesso, facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.

Articolo 41. Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, diffidano formalmente il proprietario o il detentore dell'animale di porlo in condizioni di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 42. Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia e le ordinanze sanitarie in materia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a mt. 2.
2. bis Fatto salvo quanto disposto dall'art. 672 del Codice penale, il proprietario o l'eventuale detentore devono custodire con le debite cautele il cane, in modo da evitare che l'animale vaghi libero nelle vie cittadine e negli spazi pubblici.
3. E' fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a mt. 3 e purché la stessa possa scorrere su un cavo aereo di almeno mt. 3. In ogni caso il cane non può essere tenuto alla catena per più di 8 ore consecutive. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio del verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il detentore dell'animale.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze

fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazze o balconi relativamente alla razza ed alla mole e, comunque, in cantine e scantinati.

7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori predisposti.
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
10. Fatta salva l'applicazione della normativa regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 625,00.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3, 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.
12. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2 bis, 6, 7, 8, 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 44. Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Articolo 45. Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico-sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma 2.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo all'avvenuta pubblicazione dello stesso all'albo dei vari Comuni del Mandamento della Sinistra Isonzo.

Articolo 47 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i precedenti Regolamenti di Polizia Urbana vigenti in ciascun Comune del Mandamento della Sinistra Isonzo, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.